

Articolo 45bis - STRUTTURE TEMPORANEE PER ATTIVITÀ COMMERCIALI

Sono strutture temporanee per attività commerciali quelle strutture destinate ad un uso limitato nel tempo, e volte a soddisfare le esigenze delle attività commerciali nell'arco temporale della loro durata, a servizio di una attività di pubblico esercizio quali bar, gelaterie, ristoranti, pizzerie, pasticcerie, birrerie e simili e possono essere installate in aree pubbliche, private o private ad uso pubblico, all'interno dei centri abitati o in territorio aperto in diretta contiguità all'esercizio.

Le strutture temporanee per attività commerciali sono soggette al preventivo rilascio di Permesso di Costruire ma non costituiscono superficie utile o coperta, né volume in relazione agli indici urbanistico edilizi. Per l'occupazione di suolo pubblico deve essere acquisita apposita autorizzazione amministrativa.

Le strutture devono rispondere ai seguenti requisiti:

- essere fissate al suolo mediante appositi sistemi di ancoraggio, se posizionate su suolo pubblico non devono richiedere escavazioni sia durante la posa in opera che durante la rimozione;
- non devono interferire con reti tecniche o elementi di servizio (es. chiusini, griglie, caditoie, idranti, quadri di controllo, misuratori dei servizi erogati, segnaletica verticale ed orizzontale, toponomastica, illuminazione, ecc.) limitandone il funzionamento, l'utilizzo, o la manutenzione, se non per i casi esplicitamente autorizzati da parte degli uffici comunali competenti;
- la struttura portante, semplicemente ancorata al suolo, e/o alle pareti degli edifici, con ganci ed attacchi rimovibili e/o con tiranti di acciaio o altro materiale resistente, dovrà essere realizzata senza arrecare pregiudizio alla struttura principale e compromissione alla stessa;
- dovrà essere prevista la regolare raccolta delle acque piovane nonché la loro canalizzazione e deflusso;
- dovrà essere presentata una valutazione di impatto acustico ai sensi della normativa vigente;
- le tamponature devono essere fissate al suolo solo mediante ancoraggi rimovibili posti in opera a secco senza comportare l'esecuzione o demolizione di opere murarie;
- i manufatti non dovranno interferire o peggiorare i rapporti aeranti dei vani ad essi collegati e le porte individuate anche come vie di esodo, devono essere ad apertura ad anta;
- la pavimentazione, se presente, dovrà essere facilmente rimovibile e comunque tale che la sua installazione e rimozione non arrechi danni di qualunque genere e tipo alle pavimentazioni esistenti;
- In presenza di più pubblici esercizi deve essere prevista una soluzione unitaria.

Per il conseguimento del Permesso di Costruire deve essere presentata agli uffici comunali una pratica completa di tutta la documentazione prevista per le nuove costruzioni, compresa quella necessaria per il rilascio dei pareri degli altri uffici ed enti;

Il progetto deve tenere conto, oltre del contesto ambientale circostante, anche di eventuale coordinamento con interventi simili contigui; i colori ed i materiali impiegati devono essere indicati con campionatura negli elaborati tecnici a corredo della richiesta.

Il rilascio del permesso, per strutture da collocare su suolo pubblico, ovvero privato gravato di servitù di passaggio pubblico, è subordinata a preventiva concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico.

La struttura temporanea è comunque autorizzata per un periodo di 5 anni, prorogabile mediante nuovo Permesso di Costruire, ed è collegata alla durata dell'attività connessa. Alla cessazione, trasferimento o subentro dell'attività il permesso è automaticamente revocato e la struttura temporanea deve essere definitivamente rimossa.

Le strutture sopra descritte saranno assoggettate al regime gratuito se completamente aperte e con copertura non rigida, negli altri casi al regime oneroso anche qualora venga chiesto il tamponamento anche parziale, l'onere è fissato nella quota del 50% dell'onere di urbanizzazione dell'intera opera.

Qualora venga instalata su area pubblica o di uso pubblico, sarà cura del richiedente eseguire la pavimentazione e la sistemazione dell'area pedonale antistante la struttura, secondo le indicazioni del Settore Gestione del Territorio, nonché il ripristino a regola d'arte dello stato dei luoghi e delle pavimentazioni in caso di rimozione del manufatto.

Spetta al titolare dell'attività commerciale la rimozione e il ripristino del manufatto eventualmente necessari in caso di lavori da eseguirsi nell'area parte del Comune o di altri soggetti gestori di pubblici servizi.

Qualora in conseguenza dell'installazione delle strutture siano provocati danni alla sede stradale, alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio verde o altro di proprietà pubblica, gli stessi devono essere rimediati mediante esecuzione di specifici interventi a carico del concessionario l'area secondo le indicazioni fornite dai servizi del comune.

In caso di inerzia vi provvederà direttamente l'amministrazione comunale con spese addebitate a totale carico del concessionario oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla normative vigenti.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si fa riferimento alla normativa vigente.

Ai fini conoscitivi il comune provvede ad istituire ed aggiornare l'elenco delle strutture autorizzate ai sensi del presente articolo.